

DECISIONE N. 04/10
COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA

composta dai Sigg.ri:

- Avv. Eraldo Liberati - Presidente
- Avv. Fabio Pinnisi - Giudice
- Dott. Ferdinando Chianta - Giudice

-----**) (**-----

- riunita in data 22.06.2010, per decidere in ordine in ordine al deferimento di cui alla posizione 05/2010, nei confronti del Sig. Massimo Minutoli, Presidente del Comitato Regionale Sicilia, ove è stata richiesta per lo stesso la sanzione della inibizione a ricoprire cariche federali di cui all'art. 10, comma 1, lett. D) del Regolamento di Giustizia, per un periodo di 9 mesi, per aver violato l'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia secondo cui, tra l'altro, *"gli affiliati ed i tesserati (...) sono tenuti al rispetto delle norme contenute, nel medesimo Statuto, nei Regolamenti Federali, (...) e, comunque, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, sociale e morale"*, nonché l'art. 3 del Regolamento di Giustizia in base al quale, *"Tutti i tesserati e qualunque altro appartenente alla Federazione rispondono degli atti di violenza, sia fisica che verbale, compiuti quali attentati alla lealtà sportiva, come definita dall'art. 64, comma 1 dello Statuto Federale"*, avendo tenuto un comportamento violento, sia fisicamente che verbalmente, da considerarsi quale circostanza aggravante così come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera g) del Regolamento di Giustizia, ed avendo utilizzato espressioni provocatorie ed offensive nei confronti del Sig. Pandolfini, in violazione dei principi informatori della Giustizia Sportiva e delle suddette norme federali;

- rilevato che, in data 24.02.2010 perveniva alla Segreteria Organi di Giustizia una e-mail dell'atleta Loredana Rampello, tesserata con la ASD Circolo Etneo, nella quale veniva rappresentato quanto accaduto in data 11.02.2010 presso la Palestra Federale F.I.T.e.T. di "Villa Dante", ossia la discussione intercorsa fra il Presidente del Comitato Regionale Sicilia, Sig. Minutoli, ed il Presidente della ASD Circolo Etneo, Sig. Pandolfini;

- rilevato, altresì, che l'atleta denunciante riferiva che, a seguito di un disguido in merito alla presunta irregolare presenza degli atleti appartenenti alla ASD Circolo Etneo nella Palestra di cui sopra, giusta la mancanza di autorizzazione in tal senso da parte del Comitato Regionale, il Sig. Pandolfini, a fronte delle provocazioni del Sig. Minutoli, *"lo invitava con tutta tranquillità a stare calmo, tenendogli le mani che il Presidente Massimo Minutoli voleva mettergli di sopra"*;
- rilevato ancora che, in data 25.02.2010, veniva trasmessa alla Procura Federale la denuncia a firma del Sig. Carlo Pandolfini, Presidente della ASD Circolo Etneo, avente ad oggetto i fatti accaduti in data 11.02.2010 presso la Palestra Federale F.I.T.e.T. di "Villa Dante", in cui, in particolare, il Sig. Pandolfini accusava il Sig. Minutoli di aver tenuto nei suoi confronti un comportamento ingiurioso e provocatorio, oltreché violento, sia fisicamente che verbalmente;
- rilevato che, con lettere del 09.03.2010, l'Ufficio della Procura Federale provvedeva a richiedere chiarimenti in merito ai fatti di cui alle due denunce sopra riportate, ai testimoni in esse indicati;
- lette tutte le testimonianze inviate, da intendersi qui, per brevità, integralmente riportate e trascritte, nonché la memoria difensiva a firma dell'Avv. Signorina Frisenda, pervenuta a seguito di formale contestazione dell'Ufficio della Procura Federale indirizzata al Sig. Minutoli ed avente ad oggetto il comportamento tenuto dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia e dal Sig. Pandolfini presso la Palestra "Villa Dante";
- ascoltati, personalmente, il Sig. Minutoli ed il Sig. Pandolfini all'udienza del 22 Giugno u.s.;
- preso atto, altresì, dell'intervenuta conferma, da parte della Procura Federale, delle conclusioni, così come rassegnate nel deferimento;

CONSIDERATO

- che il Sig. Minutoli, per sua stessa ammissione, si recava *"subito dopo il lavoro"* presso la Palestra di "Villa Dante" in qualità di Presidente del Comitato Regionale Sicilia, responsabile della Palestra, dopo essere stato informato della presenza dell'atleta Rampello e del Sig. Pandolfini, Presidente della ASD Il Circolo Etneo, *"con il quale, non nascondo, ho delle antiche ruggini"*;
- che il Sig. Pandolfini era la seconda volta che si recava presso la Palestra di Villa Dante, mentre l'atleta Loredana Rampello si era allenata lì altre volte, e, allo stato degli atti, non risultano esservi state contestazioni in merito da parte degli organi responsabili del controllo del funzionamento di Villa Dante;

- che, come confermato dalla testimonianza del Sig. Caprì *“come spesso accaduto in questa stagione, l’allenamento della ns Società era stato esteso anche ad atleti di diversa provenienza, consuetudine gradita a noi tecnici per poter diversificare gli allenamenti e favorire una crescita tecnica dei nostri tesserati”* e, dunque, era una prassi quella di invitare atleti appartenenti a Società dislocate sul territorio siciliano;
- che il Sig. Minutoli, come confermato dalle testimonianze raccolte, non appena giunto in palestra si indirizzava immediatamente verso il Sig. Pandolfini e subito dopo averlo avvicinato per chiedere spiegazioni in merito alla presenza dei suoi atleti, faceva nascere un’accesa discussione;
- che tale circostanza è confermata sia dalle testimonianze raccolte in fase istruttoria, che dallo stesso Minutoli il quale ha finanche dichiarato che *“durante la discussione, visto che il Pandolfini alzava la voce, e memore del fatto che se uno alza la voce più di lui questo si calma, ho alzato il mio tono di voce invitandolo ad uscire fuori per continuare la discussione”*;
- che, comunque, dal confronto delle dichiarazioni rese dal Sig. Pandolfini e dal Sig. Minutoli, quest’ultimo non ha descritto in maniera precisa quanto accaduto, limitandosi a dichiarare solo che vi era stata una discussione e che, per questo, il Pandolfini l’aveva *“aggredito alle spalle spingendomi e facendomi cadere”*;
- che il comportamento tenuto dal Sig. Minutoli, aggravato comunque dalla violenza verbale a scopo intimidatorio e posto in essere da un soggetto che riveste un’importante carica federale, appare assolutamente contrario ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva di cui alle norme federali;
- che, peraltro, la discussione fra il Sig. Minutoli ed il Sig. Pandolfini è proseguita anche fuori dal luogo in cui erano stati disposti i tavoli da gioco, verso l’uscita della palestra e che, quest’ultima è finanche degenerata in un contatto fisico fra il Sig. Pandolfini ed il Sig. Minutoli;
- che l’avvenuto contatto fisico è confermato dal Sig. Caprì, unica persona vicina ai due incolpati, il quale dichiara che *“all’ennesimo tentativo del Sig. Minutoli di trascinare fuori stratonando il Sig. Pandolfini, quest’ultimo si liberava spintonandolo sulle scale d’ingresso dell’impianto;*
- che tali comportamenti costituiscono atti violenti contrario alle norme federali da valutarsi quale circostanza aggravante per il ruolo che ricopre l’incolpato;

DELIBERA

all'unanimità, di irrogare:


- al Sig. Massimo Minutoli, Presidente del Comitato Regionale Sicilia, la sanzione della **inibizione** a ricoprire cariche federali di cui all'art. 10, comma 1, lett. D) del Regolamento di Giustizia, per un periodo di **9 mesi**,

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione al Sig. Massimo Minutoli a mezzo raccomandata a/r entro cinque giorni, nonché al Procuratore Federale ex art. 24 del Regolamento di Giustizia.

Roma, lì 01.07.2010

Il Presidente



(Avv. Eraldo Liberati)

Il Giudice



(Avv. Fabio Pinnisi)

Il Giudice



(Dott. Ferdinando Chianta)

Avverte che avverso il predetto provvedimento, immediatamente esecutivo ex art. 45 del Regolamento di Giustizia, può essere proposto appello dinanzi alla Commissione di Appello Federale entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento stesso ex art. 31 del Regolamento di Giustizia.